



La responsabilità del medico e della clinica

Autore : Giovanni Bonomo

Data: 16/03/2015

La clinica risponde anche della prestazione medica svolta dal professionista presso la propria struttura, e non solo delle proprie prestazioni di ricovero e infermieristiche.

La scelta della clinica dove il medico offrirà la prestazione sanitaria richiesta dal paziente si rivela fondamentale anche per il contratto stipulato tra il paziente e il professionista. Come il medico sarà responsabile della propria prestazione medica anche per aver scelto la clinica più idonea in cui operare, così la clinica risponderà della prestazione sanitaria offerta dal medico al quale ha consentito di avvalersi della propria struttura.

Nell'articolo "**Responsabilità del medico e della struttura: doppia tutela per i pazienti**" abbiamo già parlato della responsabilità del **medico** e della **struttura sanitaria**, con la conseguente **doppia tutela** per i pazienti che abbiano subito danno da **malpractice medica** o sanitaria.

Tale doppia tutela consegue al collegamento funzionale tra il contratto stipulato tra il medico e il paziente e il contratto stipulato tra il paziente e la clinica: il primo avente ad oggetto le prestazioni professionali che il medico deve assolvere con **perizia e**



diligenza, il secondo avente ad oggetto le prestazioni di natura accessoria di natura infermieristica tramite le **strutture di ricovero** per la degenza.

Infatti, nella pressoché totalità dei casi, la **scelta della clinica** dove il medico eseguirà la prestazione costituisce parte fondamentale anche del contenuto del contratto stipulato tra il paziente e il professionista: ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e ciascuna clinica, a sua volta, accetta solo i pazienti curati da determinati medici.

A tale proposito una recente sentenza della Suprema Corte **[1]** ha precisato che, così come il medico deve accertarsi preventivamente che la clinica dove espletterà la propria prestazione sia idonea, sotto ogni aspetto, a permettergli di lavorare con **diligenza e professionalità**, così la clinica è tenuta, a sua volta, a controllare che chi si avvalga della propria struttura sia abilitato all'esercizio della professione medica e al compimento, in particolare, della **specificata prestazione** che viene richiesta nel caso concreto.

Ne consegue che la clinica e qualsiasi struttura ospedaliera risponde non solo dell'inadempimento delle proprie obbligazioni ma anche dell'inadempimento della prestazione sanitaria svolta dal medico in qualità di ausiliario necessario della propria struttura **[2]**.

Note:

[1] Cass. civ. sez. III, sent. 13. 1.2015 n. 280.

[2] Stesso principio generale di cui all'art. 1228 "Responsabilità per fatto degli ausiliari" cod. civ., secondo cui ogni debitore si rende responsabile dell'operato dei terzi dei quali si avvale.